

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **23/1971** (ECLI:IT:COST:1971:23)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **OGGIONI**

Udienza Pubblica del **20/01/1971**; Decisione del **11/02/1971**

Deposito del **17/02/1971**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5411**

Atti decisi:

N. 23

ORDINANZA 11 FEBBRAIO 1971

Deposito in cancelleria: 17 febbraio 1971.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 49 del 24 febbraio 1971.

Pres. BRANCA - Rel. OGGIONI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 1796, sull'obbligo dell'uso della lingua italiana in tutti gli uffici giudiziari, promosso

con ordinanza emessa il 17 maggio 1969 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Hamè Hans Peter, iscritta al n. 262 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179 del 16 luglio 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1971 il Giudice relatore Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 maggio 1969 nel procedimento penale in grado di appello a carico di Hamè Hans Peter, il tribunale di Roma ha disposto la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti a questa Corte per la decisione sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, capoverso, del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 1796, sull'"obbligo dell'uso della lingua italiana in tutti gli uffici giudiziari", e ciò in riferimento all'art. 24 cpv. della Costituzione;

che, premessi regolarmente gli adempimenti di rito, si è costituito davanti questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che ha chiesto dichiararsi infondata la questione.

Considerato che la questione di costituzionalità viene sollevata esclusivamente in relazione alla suindicata disposizione del r.d.l. n. 1796 dell'anno 1925 e che si omette qualsiasi richiamo, diretto o indiretto, alle disposizioni che, nel sistema del vigente codice di procedura penale, in rielaborazione dell'intera materia trattata nel decreto legge del 1925, regolano il compimento in lingua italiana degli atti giudiziari, le nullità conseguenti, le sanatorie, le restituzioni in termini, la nomina degli interpreti (artt. 137, 138 bis, 185, 187, 326 c.p.c.) nonché per quanto particolarmente riguarda l'assistenza obbligatoria e gratuita degli interpreti, alla disposizione dell'art. 6, ultimo comma, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;

che, per ovviare alla carenza di un congruo esame della rilevanza della sollevata questione di costituzionalità, va ordinata la restituzione degli atti alla stessa autorità giudiziaria che ha emessa l'ordinanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.